



ISTITUTO NAZIONALE REVISORI LEGALI

Roma 24 ottobre 2018

PROPOSTA DI LEGGE C. 1074

AUDIZIONE - VI - COMMISSIONE FINANZE CAMERA DEI DEPUTATI

MERCOLEDÌ 24 10:00 2018

Chiarissimo Presidente,

ringrazio Lei e tutti i membri della Commissione Finanze della Camera per avermi concesso di essere sentito sulla proposta di Legge n. 1074 avente per oggetto *"disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale"*.

Sono il Presidente dell'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL) che rappresenta oggi il più importante organismo per gli oltre 80.000 Revisori Legali non appartenenti al sistema ordinistico; lo stesso Istituto vanta oltre 60 anni di attività a tutela di questa figura professionale divenuta centrale e strategica per il riassetto socio economico del Paese: porto qui, quindi le stanze degli associati italiani.

Sinteticamente mi riferisco alle ultime disposizioni legislative che hanno delineato un ruolo apposito ed indipendente dei Revisori Legali nel contesto delle figure professionali in materia economica.

I Decreti Legislativi 39/2010 ed ancor più di recente il Decreto Legislativo 135/2016 recependo rispettivamente le direttive europee 2006-43 e 2014-56 hanno sancito un fondamentale riconoscimento giuridico della figura professionale del Revisore Legale ponendone come indispensabile il requisito della terzietà e della conseguente indipendenza nei riguardi dei soggetti nei confronti dei quali il Revisore Legale esercita la professione, siano essi soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica e/o privati.

A tal fine la normativa in questione ha ritenuto essenziale un adeguato livello qualitativo della revisione legale ed un maggior rigore nei requisiti di indipendenza.

Da queste disposizioni legislative nasce la necessità di professionisti super partes ed indipendenti che svolgano le loro verifiche contabili o competenze professionali: da ciò è nata la conseguente necessità di uno specifico esame di abilitazione e l'obbligo di una attinente formazione continua ed obbligatoria.

Si evidenzia quindi che la professione dei Revisori Legali si differenzia sostanzialmente da tutte le altre libere professioni.

I Revisori Legali sono inoltre l'unico Albo che dipende dal Ministero dell'Economia, mentre gli altri fanno riferimento al Ministero di Giustizia e la professione del Revisore Legale è l'unica riconosciuta a livello europeo.

INRL Istituto Nazionale Revisori Legali

Tel. 02.669.84.967 - Fax 02.700.38.329 - segreteria@revisori.it - www.revisori.it - SEDE LEGALE Via Longoni 2, 20159 Milano
Roma Piazza della Rotonda 70 - R.O. Bruxelles Rue de l'Industrie, 42
C.F. 80129490159 - Iscrizione Registro Persone Giuridiche - Prefettura di Milano - n. 605 pag. 984 vol. 3°



Nonostante il rilievo e la specificità accennata oltre e la loro essenziale indipendenza i Revisori Legali non hanno la Rappresentanza Tributaria: rappresentanza già riconosciuta alle altre professioni del settore giuridico-economico (Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro).

Siamo di fronte ad un diritto spettante e negato: poiché rappresenta un legittimo completamento delle competenze assegnate al Revisore Legale con la nuova Legge entrata in vigore nel Gennaio 2017.

Tra l'altro, tale riconoscimento risulta da anni in linea con i dettami dell'Unione Europea che ha inteso affidare ai Revisori Legali Europei, accanto a ruolo super partes ispirato al principio della terzietà nel monitoraggio contabile, una specifica competenza di garante nella vigilanza da esercitare su rigoroso controllo dei bilanci con responsabilità civili e penali che contemplano pesanti sanzioni fino alla reclusione da 1 a 5 anni in caso di accertate negligenze.

La richiesta che oggi vogliamo fare a codesta Spettabile Commissione è che venga formulato un apposito testo inserito nella Legge 1074 ore in discussione che riconosca tutti i Revisori Legali la rappresentanza tributaria integrando quindi l'art. 11 con il seguente testo:

“all'articolo 12 del Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992 n. 546 al Comma 3 dopo la lettera d) è inserita la seguente d/bis) i soggetti abilitati all'esercizio della Revisione Legale ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39”

con la seguente motivazione:

“la proposta mira ad estendere l'abilitazione all'assistenza tecnica nel processo tributario (cd, Rappresentanza Tributaria) anche ai soggetti abilitati all'esercizio della Revisione Legale, in attuazione della direttiva 2006/43/CE, al fine di eliminare un'evidente disparità di trattamento nell'esercizio delle professioni tra i soggetti sopra detti e i Consulenti del Lavoro o i Dottori Commercialisti”.

“Legittimazione al rilascio del visto di conformità” al Revisore Legale.

Motivazioni legislative-applicative in atto

L'articolo 1, comma 5, del DPR 322 del 1998 dispone testualmente:

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Agenzia Entrate circolare n. 28 /E del 25/9/2014 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti.

Punto 1 Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità.

Il Dlgs 39/2010 dispone la regola normativa dei compiti ed obblighi del Revisore Legale

Il Revisore legale è stato tardivamente riconosciuto dal Parlamento italiano

I Commercialisti se non Revisori Legali non possono più sottoscrivere i bilanci pubblici e privati.

Dal 2018 i Commercialisti devono sostenere e superare un ulteriore esame suppletivo per diventare Revisori Legali.



Ci si allinea alle attuali norme operative approvando l'inserimento dei Revisori Legali all'art. 1, comma 5, del DPR 322 del 1998 con alto sollievo e riduzione anche delle liti o ingiustificati tardivi rimborsi alle imprese con danni di alto rilievo per il sistema economico.

Non è possibile non evidenziare la palese discriminazione che viene riservata nell'ambito del riconoscimento professionale del Revisore Legale, dove una parte degli stessi circa 80.000 ha titolo per la Rappresentanza Tributaria ed altrettanti che non hanno di diritto senza che sussista alcuna normativa che ponga motivatamente tale differenziazione.

Si richiama pure l'attenzione che con decorrenza 2018 in applicazione della normativa vigente per diventare Revisore Legale il Commercialista che è professionista di parte, per raggiungere la qualifica di Revisore Legale deve sostenere un ulteriore esame e superarlo per diventare revisore legale.

L'Istituto ritiene coerente e corretto che le attribuzioni in entrata in vigore del riconoscimento ufficiale del Revisore Legale attribuita al Commercialista ormai normativamente assoggettato sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia vengano per un corretto svolgimento trasferite al Revisore Legale unica libera professione che gode la terzietà anche come giudice e la normativa nel rispetto dell'applicazione delle normative legali e fiscali in essere.

L'unica realtà professionale vigilata dal Ministero dell'Economia è il Revisore Legale pertanto è bene evidenziare infine che il Commercialista non può come professionista di parte, essere titolato a firmare i bilanci o documenti pubblici riconosciuti, essendo la titolarità degli obblighi amministrativi e contabili riconosciuti al Revisore Legale riconosciuto in Italia e in Europa.

All'uopo è opportuno richiamare l'attenzione di tutte le realtà pubbliche Enti locali in primis e quelle private la necessità di accertarsi della titolarità del Revisore Legale e dei professionisti chiamati a concorrere pubblicamente che sottoscrivere la pubblicazione di diritto.

Il decreto legislativo 27/01/2010 n. 39 determina il passaggio invalicabile da rispettare e applicare integralmente.

Ringrazio per l'attenzione prestata e confido in un favorevole accoglimento della richiesta, rimediando così ad una plateale ingiustizia causata da un ingiustificato vuoto legislativo.

A disposizione per fornire eventuali ed ulteriori necessarie informazioni ringrazio dell'attenzione e mi è gradita l'occasione per salutare Lei e tutti i Membri della Commissione.

Virgilio Baresi
Presidente INRL

Virgilio Baresi
Telefono diretto 335.602.4237
Via Angelo Inganni 4 - 25121 Brescia